

COMUNE DI TORINO DI SANGRO

PIANO DEMANIALE MARITTIMO COMUNALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

ART. 1 FINALITA'

- 1) Il presente Piano ha come scopo quello di disciplinare l'utilizzo degli spazi demaniali marittimi ricadenti nel territorio del Comune di Torino di Sangro, con finalità turistiche e ricreative.
- 2) Il quadro di riferimento programmatico del Piano Spiaggia del Comune di Torino di Sangro risiede nel testo della Legge Regionale 141/97 "Piano Regionale di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo" ed è principalmente finalizzato a:
 - a) individuare e tutelare le aree costiere nelle quali la conservazione delle risorse naturali è considerata fattore strategico, sia ai fini della difesa fisico – morfologica che per lo sviluppo della stessa attività turistica;
 - b) tutelare il territorio nelle aree a rischio di erosione, attraverso l'arretramento e la delocalizzazione degli interventi;
 - c) consentire l'utilizzo dei litorali e l'insediamento di attività economiche secondo un modello di sviluppo omogeneo e sostenibile del territorio;
 - d) garantire una progettazione unitaria di quei tratti di litorale nei quali la valorizzazione del demanio marittimo è connessa alla sistemazione urbanistica degli ambiti territoriali limitrofi;
 - e) garantire agli operatori turistici l'ottimizzazione degli investimenti dell'attività d'impresa;
 - f) offrire strutture e servizi di qualità al turismo balneare.

ART. 2 RIFERIMENTI

Il Piano Spiaggia recepisce gli indirizzi del Piano Regionale di Utilizzazione delle aree del Demanio Marittimo (P.D.M.), è inoltre coerente con il Piano Regolatore Generale comunale (P.R.G.) e, ai livelli gerarchici superiori, attua gli indirizzi espressi dal Piano Territoriale Provinciale e dal Quadro di Riferimento Regionale.

ART. 3 AMBITI DI INTERVENTO

- 1) Il piano Spiaggia individua le zone destinate al pubblico uso, quelle di interesse dei pescatori per l'alaggio delle unità da pesca di piccola stazza, quelle destinate a richieste dei privati per la realizzazione di strutture turistiche e

balneari, quelle destinate alla sosta di natanti da diporto di piccole dimensioni, quelle destinate alle concessioni "atipiche" (cioè relative ad attività non collegate a quelle enunciate) come il trabocco in fase di ricostruzione alla Punta le Morge.

- 2) Le attività economiche nel settore del turismo balneare sono localizzate lungo la zona costiera che nel comune di Torino di Sangro, rientrano nella classificazione denominata "tratti di litorale aventi caratteristiche di spiaggia" (art. 2 L.R. 141/97 comma 1 lett. c).
- 3) Ricade nel territorio comunale anche la tipologia "tratti di litorale caratterizzati da scogliera (alta o bassa)" (art. 2 L.R. 141/97 comma 1 lett. b) che, nel caso specifico risulta la più tipica e famosa della "costa dei trabocchi" di cui il comune di Torino di Sangro fa parte.
- 4) Le spiagge di competenza risultano essere di due tipi:
 - a) spiaggia sabbiosa (art. 2 L.R. 141/97 comma 2 lett. a);
 - b) spiaggia sabbiosa - ciottolosa (art. 2 L.R. 141/97 comma 2 lett. b).

ART. 4 FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEL COMUNE

- 1) Nella gestione del demanio marittimo l'attività del Comune è improntata ai principi di buon andamento e pubblicità ed il perseguimento della tutela degli interessi pubblici e collettivi.
- 2) Le funzioni amministrative di cui al presente Piano svolte dal Comune di Torino di Sangro sono:
 - a) rilascio di nuove concessioni;
 - b) variazione di concessioni esistenti;
 - c) rinnovo di concessioni;
 - d) revoca di concessioni;
 - e) autorizzazione al subingresso in concessioni correnti;
 - f) controllo sull'affidamento a terzi delle attività complementari nell'ambito di concessioni;
 - g) applicazione dei canoni e loro riscossione;
 - h) vigilanza e controllo sull'uso in concessione delle aree demaniali marittime;
 - i) gestione del ripascimento morbido stagionale secondo i limiti ed i criteri fissati da appositi provvedimenti della Giunta Regionale d'Abruzzo.

ART. 5 PERCENTUALE DI SPIAGGIA LIBERA

Il presente piano garantisce una percentuale di spiaggia libera sulla costa non inferiore al 20% , come risulta dalla dimostrazione analitica effettuata negli elaborati grafici del Piano.

ART. 6 UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEMANIALI

- 1 Come definito dall'art. 3 della L.R. 141/97, i tratti di litorale classificati come spiagge, scogliere naturali e tratti di mare antistante le aree demaniali, possono essere concessi in uso per fini turistico – ricreativi mediante l'utilizzo di strutture fisse o mobili.
- 2 Sono strutture fisse quelle che, pur avendo carattere di rimovibilità, a fine stagione non sono rimosse.
- 3 Sono strutture mobili quelle che a fine stagione vengono rimosse.
- 4 Le strutture mobili sono autorizzate esclusivamente per il periodo dell'anno compreso tra il 15 aprile e il 15 ottobre.
- 5 Le strutture mobili e fisse costruite in elevazione devono essere realizzate in legno ed avere una colorazione naturale.
- 6 Le presenti norme si applicano nell'esercizio delle funzioni amministrative sul demanio, in particolare per il rilascio di nuove concessioni, il rinnovo di concessioni esistenti, per le spiagge libere attrezzate e le spiagge libere.
- 7 Resta invariata la disciplina delle attività esercitabili sul demanio marittimo, fissata dalle specifiche normative di settore (turistico, commerciale, pubblica sicurezza, ecc.).

Art. 7 DEFINIZIONI E TIPOLOGIE

- 1 I beni e le pertinenze del demanio marittimo sono quelli individuati negli artt. 822 del Codice Civile e negli artt. 2, 28 e 29 del Codice della Navigazione.
- 2 Ai fini demaniali, l'utilizzo turistico – ricreativo di tipo balneare può essere esercitato nelle seguenti tipologie di spiagge:
 - a) **spiaggia libera**, si intende per tale ogni area demaniale marittima non data in concessione, idonea per la balneazione, disponibile liberamente e gratuitamente all'uso pubblico dove sono garantiti a cura dell'Amministrazione Comunale i seguenti servizi minimi: pulizia, sorveglianza, salvamento, servizi igienici, oltre a quelli di accesso e superamento delle barriere architettoniche.
 - b) **Villaggio turistico e strutture ricettive extra-alberghiere**, si intendono per tali le aree di proprietà privata ubicate sul Lungomare Le Morge, adiacenti il confine demaniale marittimo.
 - c) **Spiaggia per ombreggio**, si intende per tale ogni area demaniale marittima data in concessione a soggetti privati, dove sono garantiti a cura del concessionario: pulizia, sorveglianza, salvamento, servizi igienici, abbattimento delle barriere architettoniche a vantaggio delle persone diversamente abili per la fruibilità dei servizi e per l'accesso al mare.
 - d) **Stabilimento balneare con o senza strutture fisse**, si intende per tale ogni area demaniale marittima data in concessione a soggetti privati, dove sono garantiti a cura del concessionario: pulizia, sorveglianza, salvamento, servizi igienici, abbattimento delle barriere architettoniche a vantaggio delle persone diversamente abili per la fruibilità dei servizi e per l'accesso

- al mare.
- e) **Area polivalente**, si intende per tale ogni area demaniale marittima, riservata all'accoglimento temporaneo di colonie;
 - f) **Alaggio barche**, si intende per tale ogni area demaniale marittima e il contiguo specchio acqueo, dati in concessione a soggetti privati o associati, per il rimessaggio di piccoli natanti e della piccola pesca.
 - g) **Area polifunzionale**; si intende per tale ogni aree demaniali marittima dove sono consentiti tutti quegli usi che l'Amministrazione Comunale riterrà utili concedere periodicamente (durante la stagione balneare) al fine di offrire quei servizi necessari ed opportuni per la fruizione turistica come ad esempio commercio itinerante (mercato estivo), giostre, spettacoli viaggianti, ecc .
 - h) **Verde attrezzato**; si intende per tale ogni area demaniale marittima dove sono consentiti oltre al reimpianto di specie arboree possibilmente autoctone (pineta), attrezzature del verde, fruibili per passeggiate e soste all'aperto.
 - i) **Trabocco**; si intende per tale un manufatto ubicato su area demaniale, originariamente destinato all'attività della pesca, appartenente al patrimonio storico – culturale della costa abruzzese e tipico del paesaggio della costa Teatina. A tal fine la Regione Abruzzo ha individuato con la L.R. 14.12.1994, n.93 "Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabocchi della costa teatina" (come rifinanziata con la L.R. 19.12.2001, n.71) i trabocchi e il loro intorno, compreso il tratto di mare che concorre a formare il quadro d'insieme, quali beni culturali e primari. Devono essere garantiti dal concessionario: ristrutturazione ed eventuale ricostruzione nel rispetto della tradizione, della tipologia, dei materiali e della tecnica realizzativa; rispetto dell'ubicazione originaria nel caso di costruzioni parziali o totali; destinazione d'uso e modalità di impiego conformi agli scopi ad alle funzioni originarie del trabocco; pulizia del manufatto, del tratto di mare nonché del litorale limitrofo in un raggio di 50 mt. dallo stesso.

ART. 8 CONTENUTI DELL'ATTO DI CONCESSIONE

- 1) Nell'atto di concessione devono essere indicati:
 - a) ubicazione, estensione e confini del bene oggetto della concessione;
 - b) lo scopo e la durata della concessione;
 - c) la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e i termini assegnati per tale esecuzione;
 - d) le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;
 - e) il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento comporti la decadenza della concessione;

- f) l'imposta regionale sul canone;
- g) la cauzione;
- h) le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione, comprese le tariffe per l'uso da parti di terzi;
- i) le generalità e il domicilio del concessionario;
- l) le eventuali ulteriori pattuizioni accessorie.

All'atto di concessione devono essere allegati la modulistica prevista ed i progetti delle opere da realizzare.

E' comunque propedeutico al rilascio dell'atto di concessione l'acquisizione del Nulla Osta doganale, riferito a persona e società, e ad eventuali manufatti da realizzare, rilasciato dalla Agenzia delle Dogane.

ART. 9 BANDO TIPO

Le nuove concessioni verranno rilasciate a seguito di bando pubblico sulla base dello schema di cui all'elaborato 14 del presente piano (redatto in conformità al Bando-Tipo emanato dalla Regione Abruzzo);

ART. 10 NUOVE CONCESSIONI E SPIAGGE LIBERE

- 1) Nel tratto di litorale (ambito) nord non si individuano nuove concessioni demaniali;
- 2) Nel tratto di litorale (ambito) centrale si individuano le seguenti nuove concessioni demaniali (*Elab. 7A – Previsioni progettuali – Ambito Centro – sottoambito B*):
 - a) n. 2 (due) stabilimenti balneari tipo "B" (individuati con i nn. 1 e 2);
 - b) trabocco.
- 3) Nel tratto di litorale (ambito) sud si individuano le seguenti nuove concessioni demaniali (*Elab. 7B – Previsioni progettuali – Ambito Sud*):
 - a) n. 1 (uno) stabilimento balneare tipo "A" (individuato con il n. 3);
 - b) uno stabilimento balneare tipo "B" (individuato con il n. 10);
 - c) n. 1 (una) area per villaggio turistico – Strutture ricettive extra alberghiere (individuata con il n. 9);
 - d) n. 1 (una) area per alaggio barche (individuata con il n. 4)
 - e) n. 1 (una) area polivalente (individuata con il n. 5);
 - f) n. 1 (una) area per servizi polifunzionali (individuata con il n. 6);
 - g) n. 2 (due) aree per ombreggio destinate ad attività turistico-ricettive (individuate con i nn. 7 e 8).

Art. 11 NUOVI MANUFATTI

- 1) I nuovi manufatti (e la eventuale loro demolizione-ricostruzione o ristrutturazione) devono essere staccati dal piano dell'arenile, al fine di contenere l'espansione dell'onda massima di tempesta, di ml 1,00 e comunque ad almeno 1,50 ml (un metro e cinquanta cm) rispetto alla quota l.m.m. misurata

in riferimento ai caposaldi IGM95, sistema di riferimento WGS84; facendo riferimento al sistema di caposaldi nelle zone limitrofe agli insediamenti turistici, tali da consentire una verifica della condizione sopra prescritta;

- 2) Ogni struttura da realizzare dovrà comunque garantire lo smaltimento delle acque chiare e reflue nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia ambientale.

ART. 12 IMPIANTO E POSIZIONAMENTO DI SPECIE VEGETALI

- 1) Nelle aree normate dal presente piano, è vietato l'impianto ed il posizionamento di specie vegetali alloctone.
- 2) Nelle aree normate dal presente piano, è consentito l'impianto di specie vegetali autoctone con esclusione delle aree a rischio erosione;
- 3) Per il posizionamento di piante e arbusti non è richiesta alcuna autorizzazione, purché posizionate ad una distanza minima di m. 15 dalla battigia. Sono escluse le aree sottoposte a specifico vincolo di "Natura 2000" e le aree protette, per le quali la materia è disciplinata in conformità alle norme del Piano di assetto naturalistico - P.A.N;

ART. 13 DISTANZE

- 1) E' fissato uno spazio da lasciare per il libero accesso al mare tra le diverse concessioni di almeno metri lineari cinque (5,00 ml.).
- 2) Per le concessioni adiacenti esistenti dovrà essere garantito un corridoio libero a carico di entrambi i confinanti per metri lineari 2,50 ciascuno.
- 3) La massima estensione del fronte delle concessioni non può superare i 50 ml. sia per le nuove concessioni che per quelli già esistenti aventi un fronte inferiore.
- 4) Nei tratti di arenili a scarsa profondità o interessati dal fenomeno dell'erosione, dove possibile, il fronte della concessione può essere portato fino a ml. 100 per il solo periodo di durata del fenomeno, e previa acquisizione dell'assenso preliminare del competente Servizio Regionale.
- 5) E' vietata la recinzione delle aree date in concessione.
- 6) Non è permessa l'edificazione, anche temporanea, di volumi ad una distanza inferiore di 50 ml. dai trabocchi e dalle loro strutture (passerelle, accessi, ecc.). L'esistente, legittimamente realizzato o condonato è fatto salvo.
- 7) La distanza delle infrastrutture, sia fisse che rimovibili, destinate per servizi alla balneazione e per attività turistica ricettiva è di 5,00 ml. dal ciglio stradale, oppure possono essere posizionate in allineamento rispetto alle infrastrutture di concessioni già esistenti qualora posizionate all'interno di esse.

ART. 14 DISCIPLINA DELLE SPIAGGE LIBERE

- 1) Si tratta di aree dell'arenile non attribuite in concessione, sulle quali ogni intervento potrà essere realizzato esclusivamente dal Comune.
- 2) Sulle spiagge libere è consentita unicamente la realizzazione di servizi igienici, docce e spogliatoi, oltre alle opere relative all'abbattimento delle barriere architettoniche;
- 3) I servizi minimi alla balneazione di cui al comma precedente non possono coprire più del 5% del totale dell'area destinata a spiaggia libera, mentre la superficie pavimentata (per passerelle e piazzole) non può superare il 15% dell'area destinata a spiaggia libera.
- 4) I servizi igienici devono essere realizzati con strutture di facile rimozione.
- 5) Tutti i manufatti devono essere staccati dal piano dell'arenile di almeno un metro, come prescritto al precedente art. 11;
- 6) La barriera visiva, costituita da volumi e superfici accessorie coperte che superano l'altezza di mt. 1,50 da terra, non può superare il 25% del fronte concesso.
- 7) I manufatti, sia costruiti in elevazione che a raso, devono essere realizzati in legno trattato ed improntati alla massima semplicità nei loro aspetti compositivi, ispirati al repertorio formale e stilistico delle costruzioni rimovibili marine.
- 8) E' vietato l'uso di infissi di materiale diverso dal legno naturale, che deve essere di essenza e finitura del tutto simile a quello del fabbricato.
- 9) Per i manufatti è consentita la copertura piana, senza installazione di ulteriori opere fisse, escluse quelle atte a garantire la sicurezza dei frequentatori come balaustre che dovranno essere in legno e del tipo "a giorno".
- 10) L'altezza massima dei volumi realizzabili non potrà superare i 3,00 mt., misurata all'estradosso del solaio di copertura del manufatto.
- 11) La colorazione dei manufatti deve essere uniforme per permettere di individuare univocamente il tipo di struttura. Il colore previsto per le strutture in elevazione è quello naturale del tavolato di legno.
- 12) Il Comune deve garantire il servizio di sorveglianza e salvataggio per la sicurezza dei bagnanti e l'accessibilità alle spiagge libere, alla battigia, ai servizi igienici ed alle docce, con appositi percorsi pedonali pavimentati con materiali amovibili, agibili anche per disabili.
- 13) Il Comune deve garantire il servizio di pulizia dell'arenile e dei servizi igienici, provvedendovi direttamente o attraverso convenzioni con privati o Associazioni.
- 14) Nei tratti di spiaggia libera di entità ridotta, compresi tra concessioni contigue, il Comune può stipulare convenzioni con i concessionari confinanti per i servizi di pulizia e di salvataggio. Le suddette convenzioni non possono prevedere sgravi e/o agevolazioni in riferimento al canone demaniale dei convenzionati.
- 15) Gli obblighi del Comune nelle spiagge libere sono altresì disciplinati annualmente dalle ordinanze emesse dalla Regione Abruzzo e dalla competente Capitaneria di Porto, oltre a quant'altro eventualmente stabilito dalla Amministrazione Comunale.
- 16) Tutte le strutture realizzate nelle spiagge (quali scivoli, bagni, ecc.) ancorché ad

uso pubblico, dovranno essere assoggettate a concessione demaniale marittima da parte delle autorità competenti;

ART. 15 DISCIPLINA DELLE AREE PER VILLAGGIO TURISTICO E STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE

- 1) Si tratta di aree di proprietà privata, ubicate in loc. Lungomare Le Morge a ridosso del confine demaniale marittimo. Le stesse sono state ricomprese nel presente Piano Demaniale Comunale in quanto comprese in "zona D4 – Zone per attrezzature balneari" del vigente Piano Regolatore Generale, che rimanda la specifica degli interventi in tali zone alle norme previste con il Piano Spiaggia.
- 2) In tali aree si possono realizzare strutture ricettive, bar, ristoranti, pizzerie, tavola calda, bungalows, servizi igienici, parcheggi privati e attività connesse alla balneazione.
- 3) Il volume occupato dalle strutture di qualunque natura, comprese verande e porticati, viene realizzato attraverso l'indice di fabbricabilità $I_f = mc/mq$ 0,60 rispetto all'estensione dell'area. Sono esclusi i volumi delle tende ombreggianti. L'esistente legittimamente realizzato o condonato è fatto salvo.
- 4) Le strutture dei manufatti possono essere di tipo fisso usando materiali ecocompatibili.
- 5) E' consentita la copertura a due falde oppure a terrazzo, senza l'installazione di ulteriori opere fisse, escluse quelle atte a garantire la sicurezza dei frequentatori come balaustre, che dovranno essere del tipo "a giorno".
- 6) L'altezza massima dei volumi realizzabili non potrà superare i 4,50 mt. (misurata dalla più bassa sistemazione esterna del terreno alla linea di gronda nel caso di coperture a falde, ed all'estradosso del solaio in caso di copertura piana). L'esistente legittimamente realizzato o condonato è fatto salvo.
- 7) L'altezza utile netta interna dei locali destinati a bar, preparazione e somministrazione di alimenti nonché servizio di assistenza, non potrà essere inferiore a 3,00 mt.. Per locali accessori quali servizi igienici, spogliatoi, ripostigli ecc., è consentita una altezza utile netta interna di 2,40 mt.
- 8) L'area prevista a parcheggio privato non può superare i 2/3 della superficie del lotto.
- 9) La percentuale massima di superficie pavimentata per passerelle e piazzole non potrà superare il 20 % dell'area di proprietà, con una superficie coperta massima di mq 250. L'esistente legittimamente realizzato o condonato è fatto salvo.
- 10) E' vietato l'uso di infissi di materiale diverso dal legno naturale che deve essere di essenza e finitura del tutto simile a quella del fabbricato.
- 11) La colorazione dei manufatti deve essere uniforme per permettere di individuare univocamente il tipo di struttura. Il colore previsto per le strutture in elevazione è quello naturale del tavolato di legno.
- 12) In ogni caso deve essere prevista una adeguata sistemazione a verde delle aree non occupate da volumi e/o passerelle, camminamenti e pavimentazioni.

ART. 16 DISCIPLINA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI DI TIPO "A".

- 1) Si tratta di aree date in concessione a soggetti privati, dove sono garantiti a cura del concessionario: pulizia, sorveglianza, salvamento, servizi igienici, abbattimento delle barriere architettoniche a vantaggio delle persone diversamente abili per la fruibilità dei servizi e per l'accesso al mare;
- 2) La percentuale massima di superficie pavimentata per passerelle e piazzole non potrà superare il 20 % dell'area concessa con una superficie massima di 250 mq. L'esistente legittimamente realizzato o condonato è fatto salvo.
- 3) La superficie occupata dai volumi o strutture di servizio di qualunque natura (chioschi bar, spogliatoi, docce, servizi ecc.) non può superare il 20% dell'area in concessione, escluse le tende ombreggianti, e comunque non eccedere 250 mq. L'esistente legittimamente realizzato o condonato è fatto salvo.
- 4) I servizi igienici devono essere realizzati con strutture di facile rimozione, e comunque nel rispetto delle percentuali stabilite per le superfici coperte.
- 5) Tutti i manufatti devono essere staccati dal piano dell'arenile di almeno un metro. L'esistente legittimamente realizzato o condonato è fatto salvo.
- 6) La barriera visiva, costituita da volumi e superfici accessorie coperte che superano l'altezza di mt. 1,50 da terra, non può superare il 25% del fronte concesso. L'esistente legittimamente realizzato o condonato è fatto salvo.
- 7) I manufatti, sia costruiti in elevazione che a raso, devono essere di facile rimozione e realizzati in legno trattato ed improntati alla massima semplicità nei loro aspetti compositivi, ispirati al repertorio formale e stilistico delle costruzioni marinare.
- 8) I manufatti devono essere posti in modo idoneo a produrre il minimo impatto visivo o ingombro al libero transito verso il mare.
- 9) Le coperture dei volumi realizzati devono essere piane e possono essere utilizzate per attività turistiche ricreative, senza installazione di ulteriori opere fisse escluse quelle atte a garantire la sicurezza dei frequentatori come balaustre che dovranno essere in legno e del tipo "a giorno".
- 10) L'altezza massima dei volumi realizzabili non potrà superare i 4,50 mt. comprese le eventuali balaustre di cui al comma precedente.
- 11) La colorazione dei manufatti realizzati deve essere uniforme per permettere di individuare univocamente il tipo di struttura. Il colore previsto per le strutture in elevazione è quello naturale del tavolato di legno.
- 12) La massima estensione del fronte mare delle concessioni non può superare i 50 ml., nei tratti di arenile a scarsa profondità o interessati dal fenomeno dell'erosione, dove è possibile, il fronte della concessione può essere portato fino a 100 ml. per il solo periodo di durata del fenomeno, e previa acquisizione del parere favorevole del competente Servizio Regionale.
- 13) Le concessioni demaniali hanno la durata di sei anni e alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'art. 42 del Codice della Navigazione.

ART. 17 DISCIPLINA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI TIPO "B"

- 1) Si tratta di aree dell'arenile data in concessione a soggetti privati, dove sono garantiti a cura del concessionario: pulizia, sorveglianza, salvamento, servizi igienici, abbattimento delle barriere architettoniche a vantaggio delle persone diversamente abili per la fruibilità dei servizi e per l'accesso al mare.
- 2) La percentuale massima di superficie pavimentata per passerelle e piazzole non potrà superare il 20 % dell'area concessa con una superficie massima di 100 mq. L'esistente legittimamente realizzato o condonato è fatto salvo.
- 3) La superficie occupata da volumi o strutture di servizio di qualunque natura (chioschi bar, spogliatoi, docce, servizi ecc.) non può superare il 20% dell'area in concessione - escluse le tende ombreggianti - e comunque non eccedere 80 mq. L'esistente legittimamente realizzato o condonato è fatto salvo.
- 4) I servizi igienici possono essere realizzati con strutture fisse o mobili.
- 5) Tutti i manufatti devono essere staccati dal piano dell'arenile di almeno un metro. L'esistente legittimamente realizzato o condonato è fatto salvo.
- 6) La barriera visiva, costituita da volumi e superfici accessorie coperte che superano l'altezza di mt. 1,50 da terra, non può superare il 25% del fronte concesso. L'esistente legittimamente realizzato o condonato è fatto salvo.
- 7) I manufatti, sia costruiti in elevazione che a raso, devono essere di facile rimozione e realizzati in legno trattato, ed improntati alla massima semplicità nei loro aspetti compositivi, ispirati al repertorio formale e stilistico delle costruzioni marine.
- 8) I manufatti devono essere posti in modo idoneo a produrre il minimo impatto visivo e ingombro al libero transito verso il mare.
- 9) Le coperture dei volumi realizzati devono essere piane e possono essere utilizzate per attività turistiche ricreative, senza installazione di ulteriori opere fisse escluse quelle atte a garantire la sicurezza dei frequentatori come balaustre che dovranno essere in legno e del tipo "a giorno".
- 10) L'altezza massima dei volumi realizzabili non potrà superare i 4,50 mt. comprese le eventuali balaustre di cui al comma precedente
- 11) La colorazione dei manufatti realizzati deve essere uniforme per permettere di individuare univocamente il tipo di struttura. Il colore previsto per le strutture in elevazione è quello naturale del tavolato di legno.
- 12) La massima estensione del fronte mare delle concessioni non può superare i 40 ml.. Nei tratti di arenile a scarsa profondità o interessati dal fenomeno dell'erosione, dove è possibile, il fronte della concessione può essere portato fino a 80 ml. per il solo periodo di durata del fenomeno, e previa acquisizione del parere favorevole del competente Servizio Regionale.
- 13) Le concessioni demaniali hanno la durata di sei anni e alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'art. 42 del Codice della Navigazione.

ART. 18 DISCIPLINA DELLA SPIAGGIA PER OMPREGGIO

- 1) Si tratta di aree dell'arenile date in concessione a soggetti privati, di cui all' art. 5 comma 16 della D.G.R. n.141/1 del 29.07.2004 (P.D.M.), dove sono garantiti a cura del concessionario: pulizia, sorveglianza, salvamento, servizi igienici, abbattimento delle barriere architettoniche a vantaggio delle persone diversamente abili per la fruibilità dei servizi e per l'accesso al mare.
- 2) Le aree per ombreggio sono assegnate con priorità a titolari di strutture ricettive esistenti nel Comune, attraverso procedure con evidenza pubblica.
- 3) L'organizzazione dell'area destinata ad ombrelloni, sdraio e lettini è libera, tuttavia la distanza tra le file degli ombrelloni dovrà essere di almeno 3,00 ml. così come di 3,00 ml. deve essere la distanza tra i singoli ombrelloni.
- 4) Possono anche essere usati al posto degli ombrelloni piccoli gazebo purchè gli stessi abbiano una superficie inferiore o uguale a mq. 4,00 ed un'altezza massima non superiore a quella delle tende.
- 5) Si possono realizzare i servizi minimi alla balneazione (servizi igienici, docce e spogliatoi) che non possono coprire più del 5% del totale dell'area data in concessione, mentre la superficie pavimentata (per passerelle e piazzole) non può superare il 15% sempre dell'area oggetto di concessione.
- 6) Sarà possibile l'ubicazione di piccoli chioschi in legno di dimensioni massime 2,50 x 2,50 mt. per la vendita di bibite e bevande previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e previo parere favorevole della autorità doganale.
- 7) La normativa che regola la realizzazione delle infrastrutture a servizio della balneazione è quella prevista dalle presenti norme.
- 8) La massima estensione del fronte mare delle concessioni non può superare i 40 ml.. Nei tratti di arenile a scarsa profondità o interessati dal fenomeno dell'erosione, dove è possibile, il fronte della concessione può essere portato fino a 80 ml. per il solo periodo di durata del fenomeno, e previa acquisizione del parere favorevole del competente Servizio Regionale.
- 9) Le concessioni sono intestate e collegate alla struttura ricettiva e non possono essere cedute separatamente né possono essere autorizzati sub-ingressi, tranne nel caso di cessione della struttura ricettiva alla stessa società o persona fisica subentrante.
- 10) Le concessioni demaniali hanno la durata di sei anni e alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'art. 42 del Codice della Navigazione.

ART. 19 DISCIPLINA DELL'AREA POLIVALENTE

- 1) Si tratta di area dell'arenile in concessione al Comune, destinata ad accogliere attività ricreative di carattere pubblico (es. soggiorno anziani, colonie estive, manifestazioni temporanee di interesse pubblico). L'area potrà essere affidata in gestione mediante procedure con evidenza pubblica.

- 2) In tale area sono garantiti a cura del concessionario: pulizia, sorveglianza, salvamento, servizi igienici, abbattimento delle barriere architettoniche a vantaggio delle persone diversamente abili per la fruibilità dei servizi e per l'accesso al mare.
- 3) E' consentita la realizzazione di strutture e di servizi minimali per la balneazione, e/o strutture leggere provvisorie non invasive per l'esercizio di attività sportive o di spettacolo.
- 4) La percentuale massima di superficie pavimentata per passerelle e piazzole non potrà superare il 20 % dell'area concessa con una superficie massima di 100 mq.
- 5) La superficie occupata da volumi o strutture di servizio di qualunque natura (chiosco bar, spogliatoi, docce, servizi ecc.) non può superare il 20% dell'area in concessione, escluse le tende ombreggianti e comunque non eccedere 80 mq.
- 6) La massima estensione del fronte mare delle concessioni non può superare 50 ml., nei tratti di arenile a scarsa profondità o interessati dal fenomeno dell'erosione, dove è possibile, il fronte della concessione può essere portato fino a 100 ml. per il solo periodo di durata del fenomeno erosivo, e previa acquisizione del parere favorevole del competente Servizio Regionale.

ART. 20 DISCIPLINA DELLA SPIAGGIA PER ALAGGIO BARCHE

- 1) Si tratta di un'area dell'arenile e del connesso specchio acqueo, dati in concessione a soggetti privati o associati (es. circoli nautici), per il rimessaggio, la sosta ed il varo di natanti da diporto e pesca.
- 2) In dette aree è consentita la realizzazione di strutture in legno, rimovibili ed ecocompatibili, per il deposito di materiali e attrezzature e/o per attività connesse alla funzione di rimessaggio barche. La superficie massima di dette strutture è di 50 mq lordi. Detta superficie comprende eventuali servizi igienici, docce, cabine ecc. Sono escluse dal computo delle superfici le tende ombreggianti;
- 3) La copertura di dette strutture dovrà essere del tipo piano. L'altezza massima delle strutture è di mt. 3,00 misurata all'estradosso del solaio di copertura.
- 4) La percentuale massima di superficie pavimentata per passerelle e piazzole non potrà superare il 20 % dell'area concessa con una superficie massima di 100 mq.

ART. 21 DISCIPLINA DELL'AREA POLIFUNZIONALE

- 1) L'area polifunzionale è a disposizione del Comune, che ivi può autorizzare, durante la stagione balneare, manifestazioni di carattere temporaneo, come ad esempio giostre, teatri itineranti, mercatini estivi.

ART. 22 GESTIONE

- 1) Chi intende esercitare l'attività di stabilimento balneare, oltre alla concessione dell'area demaniale, deve, oltre ad essere in possesso di idonea autorizzazione sanitaria, effettuare la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 2 comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
- 2) La denuncia è presentata al Comune e deve, tra l'altro, indicare: la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione della struttura, la presenza di attività connesse, corredata dall'autocertificazione riguardante i requisiti soggettivi da parte del titolare dell'esercizio medesimo, le attività sportive, tra cui le attività veliche, wind-surf ecc. Non si può esercitare l'attività di stabilimento balneare in carenza dei requisiti minimi suddetti.

ART. 23 AFFIDAMENTO IN GESTIONE

- 1) Il concessionario, previa autorizzazione del Dirigente dell'Ufficio Demanio, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto di concessione o la gestione di quelle secondarie (art. 45 bis del codice della navigazione)
- 2) Il concessionario, congiuntamente ai terzi, deve presentare la domanda all'Ufficio Protocollo del Comune sul modulo predisposto dalla stessa Amministrazione;
- 3) L'Ufficio Demanio Marittimo comunicherà entro 15 giorni ai richiedenti o a loro delegati, il nominativo del responsabile del procedimento e l'eventuale integrazioni di documentazione della domanda.
- 4) Al termine della fase istruttoria il Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo provvederà ad emettere provvedimento di autorizzazione ove siano rispettati gli adempimenti richiesti, e risultino sussistenti i presupposti di legge.
- 5) Il procedimento per il rilascio di autorizzazione all'affidamento in gestione a terzi dell'attività oggetto di concessione deve concludersi entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

ART. 24 VIGILANZA

- 1) Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso in concessione delle aree del demanio marittimo destinato ad uso turistico ricreativo sono esercitate dalle forze di polizia operanti sul territorio comunale, dal Comune di Torino di Sangro, dalla Autorità Doganale e dalla Guardia di Finanza.
- 2) In casi di particolare gravità e di recidività nelle violazioni, il Comune adotta i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e/o di decadenza della concessione medesima.
- 3) Il Comune, qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite innovazioni e/o opere non autorizzate o accerti che le aree

stesse siano occupate abusivamente o in difformità dal titolo concessorio, adotta i provvedimenti previsti dalla vigente normativa, dandone tempestiva comunicazione all'autorità Doganale.

- 4) E' riservato altresì al Comune l'adozione delle decisioni previste dall'art. 55 Cod. Nav. previo parere dell'autorità marittima per gli aspetti connessi con la sicurezza della navigazione, fermo restando la specifica competenza delle Amministrazioni Statali nella esatta individuazione della linea di confine tra demanio marittimo e proprietà privata.

ART. 25 PRESCRIZIONI PER LA GESTIONE E L'USO DEL DEMANIO MARITTIMO

- 1) La concessione di beni demaniali marittimi e la realizzazione di nuove opere confinanti con il demanio devono comunque garantire l'accesso al mare da parte dei cittadini.
- 2) Il Comune effettua le necessarie verifiche per individuare le misure atte ad assicurare il rispetto di detta accessibilità al mare.
- 3) Non sono ammissibili nuove concessioni per l'uso elusivo del demanio marittimo da parte di privati.
- 4) E' vietata la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso che abbiano finalità diverse da quelle di difesa della costa.
- 5) Ai fini dell'espressione del parere previsto dall'art. 12 del Codice della Navigazione, tutti gli interessati alla realizzazione di manufatti sull'area demaniale devono produrre una perizia tecnica che dimostri che i manufatti stessi non vengono ad essere interessati dal battente dell'onda di mareggiata, nella configurazione della spiaggia più sfavorevole e in presenza dei dati meteomarini più sfavorevoli.
- 6) Nel caso di manufatti che potrebbero modificare il trasporto litoraneo e che interessino da vicino foci fluviali o torrentizie, dovrà essere fornito uno specifico studio di valutazione dell'influenza delle opere da realizzare sul libero deflusso di piena dei corsi d'acqua. In particolare dovranno essere valutati i possibili effetti di accumuli di sedimenti presso l'area nociva e le condizioni di deflusso di piena nel caso di contemporanea mareggiata.
- 7) Quando si tratta di opere di notevole entità sarà necessario effettuare una verifica idraulica nel tratto nocivo terminale.
- 8) Il rilascio di nuove concessioni per attività produttive in aree demaniali marittime e nelle zone del mare territoriale è da riservarsi alle attività che hanno un reale beneficio o la rigorosa necessità di essere esercitate in zone collegate al mare, come il caso di cantieri navali, o dentro il mare stesso per attività di acquicoltura.
- 9) Sono comunque vietati, sia sul litorale che in mare, interventi che per dimensione dei manufatti o per caratteristiche dei cicli produttivi producono rilevanti impatti sotto il profilo paesistico ed ambientale.
- 10) Il rilascio di nuove concessioni di opere marittime per la difesa della costa e

l'autorizzazione di rinascimenti, è subordinato alla verifica delle rispondenza dei relativi progetti ai criteri indicati nel Piano Coste Regionale.

- 11) Le opere marittime, quali pennelli, mantellate di dighe, scogliere aderenti a protezione di infrastrutture e simili, non possono essere utilizzati per nessun altro scopo;
- 12) In caso di formazione di nuovi rilevanti tratti di arenile, in seguito ad interventi sulla costa, il rilascio di nuove concessioni su tali tratti è subordinato alla predisposizione da parte del Comune di un progetto di utilizzo del nuovo litorale, volto a definire il rilascio delle nuove concessioni, previa acquisizione del parere del competente Servizio Regionale.
- 13) Qualora, per fenomeni naturali, si verifichi un aumento della profondità verso l'arenile in concessione, il concessionario dovrà darne comunicazione al Comune che provvederà alla regolarizzazione del titolo concessorio ed alla determinazione del relativo canone.
- 14) Per la realizzazione di una postazione di pronto intervento in struttura prefabbricata dotata di un lettino ed accessori per medicazioni, di bagni e passerelle d'accesso al mare per portatori di handicap, il concessionario che ne fosse sprovvisto può procedere direttamente dandone semplice comunicazione scritta al Comune, previo nulla-osta ai sensi del Decreto legislativo n. 490/99, e previa acquisizione della autorizzazione doganale;

ART. 26 RINVII

Per gli aspetti non disciplinati dal presente regolamento si rimanda al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di esecuzione, al Piano Regionale di Utilizzazione del Demanio Marittimo, nonché alle specifiche leggi statali e regionali in materia.